

ALLEGATO

L'articolo 24 del D.L. 91/2014 (convertito in L. 116/2014) prevede l'applicabilità a RIU, SEU e SEESEU dei *"corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili (...) sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete"*, demandando nel contempo all'Autorità l'adozione dei necessari provvedimenti per la piena implementazione della disciplina.

In via transitoria, per il 2015 (comma 6 dell'articolo 24), all'Autorità è concesso definire, per tali reti e sistemi *"per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente"* rispetto alla disciplina a regime (il 5% sopra citato).

L'Autorità, pertanto, per il 2015, intende introdurre le seguenti maggiorazioni:

- **30 - 40 euro/annui** per impianti SEU-SEESEU che presentino punti di prelievo in **bassa tensione**;
- **1.000 euro/annui** per impianti SEU-SEESEU che presentino punti di prelievo in **media tensione** nella titolarità di soggetti che non risultino inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Il DCO, tuttavia, non riporta alcuna istruttoria sull'effetto equivalente che la misura transitoria produrrebbe; istruttoria i cui esiti l'Associazione chiede vengano resi noti.

Pertanto, sebbene l'Associazione ritenga che l'individuazione delle maggiorazioni in via forfettaria costituisca positivo elemento di semplificazione, utile alla gestione in via transitoria del nuovo sistema di imposizione degli oneri, la stessa ritiene che tale effetto equivalente possa ragionevolmente essere raggiunto anche mediante una riduzione dei valori sopra indicati.

Riguardo alle RIU l'Associazione accoglie con favore, in un'ottica di massima semplicità gestionale, la proposta di applicare quanto previsto dall'articolo 24 del D.L. 91/2014 a consuntivo dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE), sulla base delle informazioni già disponibili da parte di quest'ultima. Ragione per la quale, in risposta allo spunto in consultazione n.7, ritiene che non sia necessario fornire ulteriori informazioni integrative rispetto a quanto già previsto dall'Allegato A della delibera 385/2014/R/eel.

L'Associazione richiede infine che sia concessa ai gestori delle reti interne di utenza la facoltà di essere esclusi del tutto dal rapporto clienti finali e CCSE riguardo alla regolazione economica dei corrispettivi regolati dall'art.24 del DL 91/14, prevedendo una remunerazione per l'ipotesi in cui sia il gestore ad assumere l'incarico di riscuotere tali corrispettivi.